



**COMUNE DI
CAPRIANO DEL COLLE (BS)**

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE
E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Indice generale

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Luogo di celebrazione

Art. 3 – Organizzazione del servizio presso luoghi diversi dagli immobili di proprietà comunale

Art. 4 – Matrimonio su delega

Art. 5 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Art. 6 – Orario di celebrazione

Art. 7 – Tariffe

Art. 8 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 9 – Unioni civili

Art. 10 – Organizzazione del servizio

Art. 11 – Allestimento della sala

Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 13 – Danni e responsabilità

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei Matrimoni civili e la costituzione delle Unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art.106 all'art.116 del Codice Civile.

1. Il matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000.

2. Alla celebrazione del matrimonio civile e alla costituzione dell'unione civile può essere presente, per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi il personale dipendente svolgente le funzioni di Ufficiale di Stato Civile o altro personale disponibile allo scopo.

3. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile hanno luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio degli Uffici Comunali. Inoltre, la celebrazione può avvenire, su richiesta delle parti, nei giorni, orari e con modalità specificati dal presente regolamento. I matrimoni celebrati presso la sede comunale da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunale potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale comunale.

Art. 2 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono celebrati, su richiesta degli interessati, presso la sede istituzionale Ufficio dello Stato Civile e i locali e pertinenze individuate dalla Deliberazione della Giunta Comunale N.46 del 15.09.2021 facenti parte della “*Casa Comunale*”:

- sala Sindaco o Ufficio Stato Civile
- sala consiliare posta al primo piano della sede comunale
- androne esterno ed interno
- giardino di Palazzo Bocca con accesso agli uffici comunali da via Garibaldi
- cortile interno di Palazzo Bocca con accesso agli uffici comunali da piazza G. Mazzini;

2. La celebrazione **fuori** dalla “*Casa Comunale*” e dai luoghi autorizzati, solo per casi straordinari ed eccezionali, può avvenire solo nei casi previsti dalla normativa, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale e quattro testimoni nel luogo in cui si trova lo sposo/a impedito per celebrarne il matrimonio secondo le modalità indicate dalla normativa vigente prevista solo per quanto previsto:

-dall'art. 110 del Codice Civile, qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati a causa di documentata infermità o altro impedimento;

-dall'art.101 del Codice Civile in caso di imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

3. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

4. Il matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili possono altresì essere celebrati, su domanda degli interessati, oltre che nei luoghi individuati al comma precedente, anche in spazi idonei presso ulteriori strutture, di proprietà privata, individuate con apposito atto della Giunta Comunale, come precisato ai commi 6 e 7, che per queste occasioni assumono anch'essi la denominazione di "*Casa Comunale*", di norma durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile in vigore, e comunicato ai richiedenti al momento della richiesta di celebrazione.

5. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di stabilire le tariffe da corrispondere da parte dei nubendi a favore della municipalità per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili presso i luoghi di cui al comma 1 e al comma 5, sia all'interno degli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, sia oltre i medesimi.

6. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di definire le caratteristiche delle strutture di proprietà privata idonee alla funzione di "*Casa Comunale*" di cui al comma 4, nonché lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito da perfezionare tra i soggetti privati proprietari ed il Comune di Capriano del Colle.

7. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di istituire obbligatoriamente con apposito atto un Ufficio Separato di Stato Civile per ognuno dei luoghi di cui al comma 4, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n.127, dandone immediata comunicazione alla Prefettura di Brescia (*cfr.* Circolare ministeriale n. 29 del 7 giugno 2007 – Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile). La medesima incombenza è stabilita per i luoghi di cui al comma 1 diversi dalla Sala del Consiglio Comunale ubicata all'interno del Palazzo Comunale.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LUOGHI DIVERSI DAGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati, presso luoghi diversi

dagli immobili di proprietà Comunale dal Sindaco o da Assessore o da Consigliere comunale del Comune di Capriano del Colle appositamente delegati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile presso uno dei luoghi di cui all'art.2, del presente Regolamento, salvo diversi accordi con l'Ufficio medesimo ed i soggetti privati proprietari, e comunque non più di un matrimonio al giorno e nel rispetto del calendario gestito dall'Ufficio Stato Civile comunale.

2. La richiesta di celebrazione nei luoghi di cui all'art. 2, del presente Regolamento deve essere effettuata secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento medesimo.
3. La visita degli spazi di cui al comma precedente può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordare con i soggetti privati proprietari.
4. La prenotazione degli ambienti è concordata con l'Ufficio di Stato Civile comunale ed è da ritenersi annullata se i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa da corrispondere alla municipalità entro n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di conferma della prenotazione stessa. Il mancato pagamento della tariffa entro il termine previsto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La medesima norma è prevista per il rimborso spese forfettario da corrispondere da parte dei nubendi ai soggetti privati proprietari, del quale questi ultimi dovranno dare conferma di avvenuta ricezione all'Ufficio di Stato Civile.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune e/o ai soggetti privati proprietari, si provvederà alla restituzione totale o parziale della tariffa eventualmente corrisposta alla municipalità e/o del rimborso spese forfettario eventualmente corrisposto ai soggetti privati proprietari.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile ai richiedenti o anche a uno solo di essi.
7. I richiedenti possono, a propria cura e spese, previo accordo con i soggetti privati proprietari, arricchire gli spazi ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
8. I luoghi dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui è sono stati concessi per la celebrazione, salvo diversi accordi con i soggetti privati proprietari.
9. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
10. È assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro presso gli spazi utilizzati per la cerimonia, salvo diversi accordi con i soggetti privati proprietari.

11. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai richiedenti la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive, debitamente documentate dal soggetto privato proprietario.
12. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

ART. 4 – MATRIMONIO O COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE SU DELEGA

Nel caso il matrimonio o costituzione di unione civile avvengano su delega di altro comune, i richiedenti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capriano del Colle con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i richiedenti dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale prescelto.

ART.5 – MATRIMONIO E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI CELEBRATI DA CITTADINO DELEGATO

Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o far costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del predetto D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Demografico, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. 445/2000.

Ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile alla persona indicata, la quale dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione.

Durante la celebrazione effettuata da cittadino delegato, se presso la sede principale, sarà presente un ufficiale di stato civile delegato del Comune di Capriano del Colle, per celebrazioni fuori dalla sede principale, deve essere presente il Sindaco o assessore/Consigliere del Comune di Capriano del Colle in particolare per la custodia e sottoscrizione degli atti di Stato Civile.

Art. 6 – ORARIO DI CELEBRAZIONE

1.I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono celebrati in via ordinaria nelle giornate feriali come di seguito indicato:

dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed in via straordinaria nei pomeriggi dal lunedì al sabato dalle ore 13,00 alle ore 18,00

L'orario della celebrazione dei matrimoni e delle Unioni Civili non ammette ritardi.

I matrimoni civili e la costituzione di unioni civili NON sono celebrati nei giorni festivi, sono comunque escluse le celebrazioni dei matrimoni civili e delle Unioni Civili (anche su delega) durante le seguenti festività o periodi:

il 1° gennaio;

il 6 gennaio;

la domenica di Pasqua, il sabato precedente ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);

il 25 aprile;

il 1° maggio;

il 02 giugno;

il 15 Agosto;

il 1° novembre;

il 08 dicembre

il 29 settembre (Patrono)

la vigilia di Natale 24, il 25, il 26 ed il 31 dicembre;

La celebrazione dei matrimoni civili e delle Unioni Civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, il lunedì successivo alle consultazioni e nei giorni in cui si svolgono le elezioni.

La celebrazione del matrimonio civile e dell'Unione Civile è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.

Art. 7 – TARIFFE

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle Unioni Civili è dovuto il pagamento di una tariffa, che annualmente viene deliberata con apposito atto di giunta propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione.

Le stesse sono aggiornate annualmente in base all'indice ISTAT di riferimento.

Il contributo è differenziato secondo l'orario di svolgimento del servizio e del giorno di celebrazione (pre festivo e/o sabato), il luogo di celebrazione del matrimonio e la residenza dei nubendi.

A) I matrimoni e le unioni civili celebrati **nei locali dell'ufficio di stato civile (Ufficio Servizi Demografici)** o del **Sindaco** da un funzionario comunale delegato, in orario di ufficio, **sono gratuiti per i residenti** ed è prevista solamente la presenza dei nubendi, dei testimoni e del fotografo a causa della limitata capienza dell'ufficio.

B) Per la celebrazione dei matrimoni in uno degli altri luoghi della Sede Comunale di cui all'art. 2 e 3, è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabili al Comune, si provvederà alla

restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute (pulizia sala, riscaldamento, energia elettrica, personale preposto al servizio, ecc.).

Le tariffe non comprendono le spese per l'allestimento della sala che sono comunque a carico dei richiedenti.

Art. 8 - MATRIMONIO CIVILE O COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 9 – UNIONI CIVILI

1. Il presente regolamento si applica alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle legge 76/2016.
3. Relativamente al soggetto celebrante, per le unioni civili si applica quanto previsto dall'art. 6

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per i matrimoni civili e la costituzione delle Unioni Civili celebrati nel Comune di Capriano del Colle, l'ufficio comunale competente è l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'eventuale visita delle Sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e Unioni Civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e accompagnati da personale comunale.
3. L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali si adopererà affinché i servizi richiesti dalle parti siano regolarmente prestati.

Art. 11- ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, di cui al precedente art. 2 del presente regolamento devono essere liberi e disponibili.
2. Alle parti è consentito, a propria cura e spese di addobbare la sala.
3. Al termine della cerimonia gli addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
4. È assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro, sia all'interno della struttura comunale che all'ingresso, giardino, scale e cortile compreso, nonché nei luoghi individuati per la celebrazione.
5. È vietato categoricamente lo svolgimento di rinfreschi all'interno dei locali adibiti alla celebrazione.
6. È assolutamente vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici, o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza.
7. Il Comune di Capriano del Colle si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi od altro all'interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dalle parti.

Art. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta relativa all'utilizzo della "Casa Comunale" o di altre strutture comunali, la scelta della data e degli orari per la celebrazione dei matrimoni civili e delle Unioni Civili, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Capriano del Colle da parte delle parti almeno 60 giorni lavorativi precedenti la data prescelta per la celebrazione.
2. L'Ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accertata la disponibilità della Sala, accorderà l'autorizzazione all'utilizzo della stessa, oppure comunicherà le

ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

3. La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.
4. Il pagamento per l'utilizzo della Sala Comunale potrà essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Capriano del Colle – oppure tramite bonifico bancario IBAN intestato al Comune di Capriano del Colle Servizio Tesoreria, con indicazione della causale “Versamento per matrimonio civile o Unione Civile con data del matrimonio” seguito dai cognomi degli sposi. - oppure mediante PagoPa pagamento spontaneo con dicitura “servizio celebrazione matrimoni civili”
5. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce esplicita rinuncia da parte dei richiedenti.
6. La richiesta deve essere effettuata sull'apposito allegato “A”, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 13 – DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il codice civile
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
- lo Statuto Comunale
- Legge 76 20 maggio 2016

Art.12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore nelle modalità previste dal vigente Statuto Comunale.

Art.13- Abrogazioni

Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti aventi lo stesso oggetto approvati dal Comune di Capriano del Colle